



TRIBUNALE DI CASSINO

Il Tribunale riunito, in camera di consiglio, nelle persone dei signori:

- dott. Massimo Pignata Presidente
- dott. Federico Eramo Giudice rel.
- dott. Lorenzo Sandulli Giudice

ha emesso la seguente

ORDINANZA

nel proc. n. 3506/2018 rg promosso da

I S.P.A., in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv., ed elettivamente domiciliata in

.....Reclamante

contro

S....., in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Emilio CancelliReclamata

FATTO E DIRITTO

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. la S Appalti s.r.L, in persona del legale rappresentante ha dedotto che con nota del 13.3.2018, trasmessa a mezzo posta, la Banca resistente la informava di aver segnalato il passaggio a sofferenza della medesima società alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, alla Crif s.p.a. (Eurisc) e alla Experian - Cerved Information Service s.p.a.; che tale segnalazione veniva effettuata in modo illegittimo stante l'omesso preavviso alla società dell'iscrizione a sofferenza da parte di Banca previsto dall'art. 125 comma 3 TUB, dall'art. 4 comma 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali - Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati - e dalla Circolare 139/1991 della Banca d'Italia; che l'illegittimità della segnalazione derivava, altresì, dal fatto che l'istituto di credito si limitava a verificare la situazione di inadempimento del debitore, senza tuttavia procedere ad una istruttoria, sulla scorta degli elementi oggettivi a sua disposizione, tesa a verificare la sussistenza di una situazione tale da mettere a rischio la riscossione del credito; che, ad ogni modo, la perizia allegata al ricorso mette in evidenza molteplici profili di nullità inficianti i rapporti bancari per cui è causa. Sulla base di tali deduzioni il ricorrente, argomentando in fatto e in diritto circa la sussistenza del fumus e del periculum, ha chiesto la immediata cancellazione da parte della s.p.a. della segnalazione del passaggio a sofferenza della società Simar Appalti

s.r.l. alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia e alle banche dati detenute da Crif s.p.a. (Eurisc) e Experian - Cerved Information Service s.p.a., ovvero l'adozione da parte della banca resistente dei provvedimenti ritenuti opportuni da codesto Tribunale.

Si è costituita in quel giudizio la Banca s.p.a., contestando analiticamente quanto dedotto dal ricorrente ed evidenziando, in particolare, che l'omesso preavviso della segnalazione in oggetto al debitore non ne rappresenta condizione di validità.

Con ordinanza del 10 agosto 2018 il primo Giudice ha accolto il ricorso, imponendo alla Intesa San Paolo di procedere all'immediata cancellazione.

Contro tale ordinanza ha proposto reclamo la Banca sostenendo la tesi che il preavviso non costituisca una condizione di validità della segnalazione e, circa l'insolvenza della S..., questa esisteva ben prima della segnalazione, vista l'esposizione debitoria verso la Banca per oltre trecentomila euro: sarebbe stato onere della Simar dimostrare l'insussistenza del debito se avesse voluto evitare la segnalazione.

Si è costituita la S... chiedendo il rigetto del reclamo e la conferma dell'ordinanza di primo grado.

All'udienza del 7 novembre 2018, dopo discussione, il Collegio si è riservato di decidere.

Per questo Collegio, il reclamo è infondato.

Pur se esiste un certo contrasto in merito, per la giurisprudenza maggioritaria l'informativa ha natura preventiva perché consente al cliente di essere messo nella condizione di regolarizzare la sua posizione e di evitare la segnalazione alla CAI. Con la segnalazione la questione non è più bilaterale fra Banca e cliente ma diventa di ordine generale fra quel cliente e la collettività e una siffatta pubblicità rischia di esporlo a conseguenze disastrose, come la fama di cattivo pagatore, la chiusura di fiducia verso altri istituti di credito, l'allontanamento di clientela, ecc. Non è possibile giungere a una misura così grave senza permettere un contraddittorio perché la semplice constatazione dell'esposizione debitoria del cliente è di carattere freddo e oggettivo e senza un adeguato approfondimento non sarà mai possibile accertare se quella difficoltà è di carattere temporaneo e contingente o strutturale e definitivo.

Questo Tribunale intende seguire la giurisprudenza maggioritaria formatasi sul punto (Tribunale di Lanciano del 12 febbraio 2018, Tribunale di Napoli Nord del 16 aprile 2015, Tribunale di Belluno del 12 marzo 2018, ecc.) citata e prodotta dalla S... perché rispondente alle esigenze appena esposte e perché la Banca è la parte più forte del rapporto contrattuale. La giurisprudenza citata dalla banca a sostegno della sua tesi non è pertinente al caso in esame perché nelle relative fattispecie trattate si valutavano aspetti diversi, come "inadempimenti persistenti" e dimostrati, mentre in questa sede quest'ultima condizione è solo presunta e dedotta sul fondamento dell'entità




delle somme citate. Gli effetti sintomatici dell'insolvenza (pignoramento, iscrizione ipotecaria, ecc.) non sono un motivo sufficiente per l'emissione della segnalazione, proprio perché "sintomatici": non si può escludere, a priori, che il debitore potrà, ad esempio, richiedere una conversione del pignoramento, concordare un piano di rientro dei debiti, ecc.

Una segnalazione come quella in esame, se presa alla leggera e in maniera disinvolta e soprattutto in assenza di preventiva diffida e contraddittorio, rischia di essere controproducente per la stessa Banca perché impedirà al debitore di impegnarsi in un piano di rientro anche a favore della stessa, quando tutte le possibilità gli verranno automaticamente precluse a causa di quella cattiva pubblicità.

Le altre questioni devono ritenersi assorbite.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in conformità alla tabella n. 10 del D.M. 55 del 2014 e con riferimento allo scaglione fra 1.100,01 e 5.200,00 considerato il valore indeterminato e la natura della causa.

P.Q.M.

- letti gli artt. 669 terdecies e segg. cpc;


RIGETTA

il reclamo e conferma integralmente l'ordinanza impugnata.

Condanna la Banca reclamante al pagamento delle spese di questa fase che si liquidano in complessivi euro 2.055,00 per compensi professionali, oltre accessori.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del reclamante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1.

Cassino, 7 novembre 2018



Il Presidente
Dott. Massimo [Signature]

Il Giudice estensore
Dott. Federico Eramo
[Signature]